

QUALITY ALONG THE SUPPLY CHAIN

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PER SERVIZI DI CONTROLLO

V2024

Art. I **Definizioni**

"Azienda ospitante": Indica l'azienda il cui stabilimento è utilizzato per l'esecuzione delle Prestazioni. L'Azienda ospitante può essere il Cliente o un terzo.

"Capitolato": Indica il documento che descrive le esigenze tecniche del Cliente. Deve essere firmato dal Cliente. In caso di modifica del suo contenuto da parte di TRIGO, il Capitolato dovrà essere validato dal Cliente prima dell'inizio delle Prestazioni.

"Causa di Forza Maggiore": Indica qualsiasi evento al di fuori dal controllo di una Parte e/o di più Parti derivante da una circostanza, da un evento o da una serie di eventi estranei alla volontà e al controllo di una Parte e/o delle Parti, che non poteva essere ragionevolmente previsto alla data di conclusione del presente contratto, che presenta un carattere insuperabile e irresistibile, le cui conseguenze non possono ragionevolmente essere evitate con provvedimenti adeguati e rendono impossibile l'adempimento da parte di una o più Parti dei propri obblighi contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo scioperi, serrate, pericoli gravi in materia di sicurezza, condizioni meteorologiche (ad es. alluvioni), problemi sanitari (inter)nazionali (ad es. pandemia), disservizi industriali.

"Cliente": Indica qualsiasi azienda che acquista i servizi di TRIGO e/o l'azienda e/o la Società Affiliata per la quale TRIGO esegue le Prestazioni.

"Cliente Finale": Indica il cliente del Cliente. Può essere il produttore (ad es. un produttore di automobili o aeronautico) o il fornitore di un produttore.

"Condizioni Generali di Vendita" (di seguito anche **"CGV"**): Indica i termini e le condizioni di fornitura delle Prestazioni previste nel presente documento.

"Dati Personali": Indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (di seguito denominata "Interessato"); una persona fisica è considerata identificabile se può essere identificata, direttamente o indirettamente, tramite un identificativo quale un nome, un numero di identificazione, dei dati di localizzazione, un identificatore online, uno o più elementi specifici relativi all'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

"Difetto": Indica il difetto dei pezzi oggetto delle Prestazioni. Il difetto sussiste prima dell'inizio delle Prestazioni ed è identificato nel Capitolato o nelle Istruzioni di Lavoro.

"Documentazione Contrattuale": Indica uno o più dei seguenti documenti: Ordine di Missione, Preventivo, Istruzione di Lavoro, Capitolato e/o le presenti CGV.

"GDPR": Indica la normativa applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, incluso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

"Giorni": Indica i giorni del calendario, cioè tutti i giorni di un mese, inclusi i fine settimana e i giorni festivi.

"Informazioni Riservate": Indica tutte le informazioni che sono state designate come riservate da una delle Parti, indipendentemente dal loro contenuto (tecnico, industriale, finanziario, commerciale o altro), dalla loro natura (know-how, metodi, procedure, dettagli tecnici, impianti o altro), dal loro formato o dal supporto sul quale sono conservate (documento scritto o stampato, CD Rom, dischetti, chiavette, campioni, disegni o altro), dal modo in cui sono trasmesse (scritto, orale, rete informatica, posta elettronica) e dalla loro origine, che saranno comunicate tra le Parti con riferimento al presente contratto, comprese le informazioni relative ai prodotti, ai clienti, alle pratiche commerciali, agli accordi finanziari e contrattuali, ad accordi transattivi o commerciali, nonché a relazioni, raccomandazioni,

pareri, test, codici all'origine di software oppure codici oggetti, programmi di sviluppo, tutti i Dati Personali ai sensi del GDPR e le informazioni commercialmente sensibili.

"Istruzioni di Lavoro": Indica il documento preparato da TRIGO che descrive i compiti da eseguire per la realizzazione delle Prestazioni. Tale documento è di proprietà esclusiva di TRIGO.

"Legge applicabile": Indica le leggi, nazionali o straniere, le direttive, ordinanze, regole o dichiarazioni, nonché i regolamenti, le esenzioni o licenze di un'autorità governativa competente, che disciplinano la relazione contrattuale tra TRIGO e il Cliente.

"Marcatura dell'Unità": indica l'identificazione visiva effettuata da TRIGO sui pezzi al fine di monitorare i pezzi oggetto delle Prestazioni.

"Missione": Indica sia l'intervento specifico in loco per il quale TRIGO è stata incaricata dal Cliente sia le Prestazioni da eseguire.

"Ordine di Missione": Indica il documento contrattuale indispensabile, concordato tra TRIGO e il Cliente, che descrive gli elementi fondamentali ai fini dell'inizio delle Prestazioni, in particolare il contenuto delle Prestazioni, il luogo di esecuzione, il prezzo e l'indirizzo di fatturazione delle Prestazioni.

"Parte o Parti": Indica, individualmente o collettivamente, TRIGO e/o il Cliente.

"Personale del Cliente": Indica ogni persona direttamente o indirettamente impiegata dal Cliente e/o da una Società Affiliata.

"Prestazioni": Indica le prestazioni di smistamento, controllo, rilavorazione, messa in sicurezza o altri servizi di ingegneria a favore del Cliente che incontra un problema di qualità descritto nell'Ordine di Missione e/o nella Proposta Tecnica e Commerciale di TRIGO e/o nel Preventivo e/o nelle Istruzioni di Lavoro.

"Prestazione Correttiva": Indica la prestazione fornita da TRIGO al fine di rimediare a un'irregolarità imputabile a TRIGO derivante da una non-conformità tra le Istruzioni di Lavoro e la Prestazione di Smistamento effettuata da TRIGO.

"Prestazione di Smistamento": Indica la selezione dei pezzi effettuata TRIGO al fine di isolare i pezzi difettosi dai pezzi conformi. La tipologia dei difetti da identificare è definita dal Cliente nella documentazione contrattuale.

"Preventivo": indica il documento che definisce il prezzo delle Prestazioni e che deve essere accettato dal Cliente.

"Proposta Tecnica e Commerciale": Indica il documento preparato da TRIGO e inviato al Cliente per rispondere alle sue esigenze.

"Società Affiliata": Indica, rispetto a una Parte, qualsiasi società che controlla, è controllata da o è sotto controllo comune con una Parte. Conformemente all'art. 2359 del Codice civile, una società è considerata controllare un'altra società se possiede, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o il potere di esercitare un'influenza dominante su tale società.

"TRIGO": Indica l'entità legale specifica che esegue le Prestazioni richieste dal Cliente.

Art. 2 Disposizioni generali e gerarchia tra i documenti contrattuali

Le Prestazioni sono fornite in conformità con e rispettando (i) le presenti Condizioni Generali di

Vendita disponibili al seguente link: <https://www.trigo-group.com/it/condizioni-general-di-vendita>, salvo diverso accordo per iscritto delle Parti e (ii) l'Ordine di Missione che contiene le regole applicabili ad entrambe le Parti relativamente alle Prestazioni che TRIGO deve eseguire.

La sottoscrizione dell'Ordine di Missione e/o della Proposta Tecnica e Commerciale ha quale conseguenza l'accettazione completa e totale da parte del Cliente alle presenti CGV e all'Ordine di Missione.

In caso di conflitto tra le Condizioni Generali di Vendita e l'Ordine di Missione, prevarranno le disposizioni dell'Ordine di Missione. Le condizioni generali del Cliente, indipendentemente dal documento sul quale sono redatte, sono senza effetto e inapplicabili, salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti.

In caso di ambiguità, incoerenza o contraddizione tra i seguenti documenti, salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, l'ordine di precedenza tra di essi sarà il seguente:

- Il Capitolato e/o le Istruzioni di Lavoro
- L'Ordine di Missione e/o il Preventivo;
- La Proposta Tecnica e Commerciale;
- Le Condizioni Generali di Vendita;
- L'ordine emesso dal Cliente.

Il Cliente riconosce che l'uso da parte di TRIGO di un numero di ordine non implica l'accettazione delle condizioni generali eventualmente redatte sull'ordine di acquisto. Le eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente sono considerate nulle e senza effetto.

Art. 3 Inizio della Missione

TRIGO inizia la Missione su esplicita richiesta del Cliente che si concretizza con la ricezione da parte di TRIGO di i) un Ordine di Missione firmato dal Cliente o ii) una Proposta Tecnica e Commerciale firmata dal Cliente o iii) un Preventivo firmato dal Cliente.

Il Cliente riconosce che, una volta iniziata una Missione da parte di TRIGO, TRIGO proseguirà l'esecuzione delle Prestazioni a spese del Cliente fino a quando il Cliente non presenterà l'approvazione scritta del Cliente Finale per porre fine alle Prestazioni, a meno che le Prestazioni non siano state completamente eseguite o a meno che non sia dichiarato e concordato diversamente per iscritto da entrambe le Parti. Le Parti riconoscono espressamente che l'origine dei difetti oggetto delle Prestazioni non è rilevante ai fini degli obblighi delle Parti. Pertanto, se il Cliente ritiene un terzo responsabile dei difetti, ciò non influisce sull'obbligo del Cliente di pagare TRIGO per le Prestazioni eseguite.

Una volta firmato un Ordine di Missione e/o una Proposta Tecnica e Commerciale e/o un Preventivo, il Cliente può ampliare e/o prorogare la Missione in corso tramite semplice e-mail. In tal caso TRIGO adeguerà il prezzo delle Prestazioni applicando condizioni analoghe a quelle dell'Ordine di Missione iniziale e/o della Proposta Tecnica e Commerciale e/o del Preventivo.

Art. 4 Obblighi delle Parti

4.1 Obblighi di TRIGO

TRIGO si impegna a eseguire le Prestazioni con cura e diligenza.

TRIGO è esclusivamente responsabile della gestione e del controllo del proprio personale sul quale mantiene il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.

Le Parti riconoscono espressamente che le esigenze del Cliente Finale sono essenziali ai fini dell'esecuzione della Missione. Il Cliente si impegna a sottoporre alla validazione del Cliente Finale le Istruzioni di Lavoro preparate da TRIGO. Gli obblighi di TRIGO sono strettamente limitati all'esecuzione delle Prestazioni derivanti dalle Istruzioni di Lavoro validate dal Cliente Finale.

TRIGO si riserva il diritto di adeguare le Istruzioni di Lavoro in base alle modifiche richieste dal Cliente Finale, delle prassi del settore e/o delle norme automobilistiche. Qualsiasi modifica alle Istruzioni di Lavoro effettuata dal Cliente Finale non può giustificare la revoca della Missione e/o una riduzione del prezzo.

Qualsiasi informazione relativa alla stima della velocità di smistamento e/o alla stima delle quantità, fornita dal Cliente, dal Cliente Finale o da TRIGO stesso, è meramente indicativa e non implica alcuna garanzia e/o impegno di qualsiasi natura. Il Cliente riconosce che l'obbligo di TRIGO di cui all'Ordine di Missione costituisce un obbligo di mezzi e non di risultato.

4.2 Obblighi del Cliente e dell'Azienda Ospitante

Il Cliente si impegna a fornire in tempo utile, in ogni caso entro 24 ore dall'inizio delle Prestazioni, le informazioni, istruzioni e documenti necessari ai fini della corretta esecuzione delle Prestazioni.

Il Cliente si impegna a consentire a TRIGO tutti gli accessi necessari ai locali dove le Prestazioni devono essere eseguite e prendere tutte le misure necessarie per eliminare o rimediare a qualsiasi ostacolo o interruzione nell'esecuzione delle Prestazioni.

Il Cliente deve assicurarsi che i pezzi oggetto delle Prestazioni di TRIGO siano disponibili in tempo utile per garantire la continuità nell'esecuzione delle Prestazioni.

Se necessario, il Cliente deve fornire gli strumenti o i mezzi specifici necessari all'esecuzione delle Prestazioni, quali attrezzature specifiche o contatti indispensabili all'esecuzione delle Prestazioni.

In generale, il Cliente si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro negli stabilimenti e sugli impianti durante l'esecuzione dei Servizi. E' inteso che per rispettare tale obbligo, il Cliente non può fare affidamento sui consigli di TRIGO, sia che siano richiesti o meno.

Il Cliente deve informare TRIGO in anticipo di qualsiasi pericolo o rischio conosciuto, reale o potenziale, associato a qualsiasi ordine, campioni o test, incluso, ad esempio, il rischio di radiazioni, la presenza di elementi o materiali tossici, nocivi, esplosivi, inquinanti o di veleni. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno derivante dalla natura pericolosa dei prodotti utilizzati nel suo stabilimento o nello stabilimento dell'Azienda Ospitante.

Il Cliente deve assicurarsi che tutti i cambiamenti delle Istruzioni di Lavoro o del Capitolato siano richiesti tramite un canale di comunicazione concordato preliminarmente con la persona appositamente nominata secondo una procedura di contatto previamente determinata.

Il Cliente si impegna a prendere i provvedimenti necessari per consentire a TRIGO di riesaminare qualsiasi pezzo sospetto che potrebbe essere sfuggito al controllo precedentemente eseguito da TRIGO.

Il Cliente si impegna ad autorizzare e a consentire ogni accesso necessario agli auditors interni ed esterni di TRIGO ai locali dove si svolgono le Prestazioni (specialmente ai fini di certificazione), purché TRIGO abbia trasmesso un avviso scritto cinque (5) Giorni prima dell'audit.

Il Cliente si impegna a informare e ad avvisare l'Azienda Ospitante che TRIGO interverrà nello stabilimento se il Cliente non è anche l'Azienda Ospitante.

Il Cliente deve cooperare pienamente con TRIGO ai fini dell'esame e della gestione di eventuali reclami, in particolare (ma non limitato a) fornendo documentazione fotografica, dettagli dei pezzi oggetto di reclamo, tutti gli elementi di tracciabilità (come etichette, marcature speciali, ecc.), i documenti di riferimento, le registrazioni delle comunicazioni e altri dati nella disponibilità del Cliente o del Cliente Finale, che si riferiscono o potrebbero riferirsi al reclamo o alle Prestazioni oggetto di reclamo, in conformità con le esigenze della compagnia assicurativa di TRIGO. Nel fare una prova fotografica dei difetti, il Cliente deve assicurarsi che i Pezzi oggetto del reclamo siano conservati in un pallet o altro imballaggio che mostri chiaramente la Marcatura dell'Unità. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia fornita dal Cliente in modo tempestivo, o in generale in caso di violazione del presente obbligo, ciò comporterà la rinuncia al reclamo e TRIGO avrà il diritto di rifiutarlo integralmente.

4.3 Inadempimento giustificato

Le Parti riconoscono che, nonostante l'alta qualità della prestazione fornita da TRIGO, uno o più pezzi difettosi potrebbero non essere identificati e trattati, in particolare quando si procede a mezzo di ispezione visiva, in ragione del fattore umano. La responsabilità di TRIGO non può, quindi, essere ricercata in caso di difetti non rilevati fintanto che TRIGO adempie ai suoi obblighi, salvo che un margine di errore contrattualmente concordato sia stato superato.

TRIGO non sarà tenuta responsabile né passibile di risarcimento in caso di mancato raggiungimento di un livello di qualità target definito nella documentazione contrattuale se tale mancato raggiungimento sia attribuibile a un comportamento doloso del Cliente e/o dell'Azienda Ospitante. In tal caso, TRIGO deve notificare tempestivamente al Cliente per iscritto di non poter raggiungere uno qualsiasi dei suoi impegni di livello di qualità a causa del comportamento doloso del Cliente e/o dell'Azienda Ospitante.

Gli obblighi di TRIGO e gli standard di servizio sono determinati sulla base del numero e della natura dei difetti da ispezionare/smistare/controllare, del numero di pezzi da ispezionare/smistare/controllare e/o del numero di rilavorazioni da eseguire. Tali elementi sono determinati nel Capitolato e/o nelle Istruzioni di Lavoro. Pertanto, qualora la quantità e/o la natura dei difetti e/o il numero di pezzi aumentino drasticamente, il livello di performance da raggiungere da TRIGO, determinato nella documentazione contrattuale, dovrà essere modificato o adeguato. Tale modifica dovrà avvenire con un addendum alla documentazione contrattuale tenendo conto del prezzo pattuito per le Prestazioni.

4.4 Cooperazione

Ogni Parte si impegna a eseguire prontamente i propri obblighi con buona fede e a cooperare e consegnare all'altra Parte ogni documento necessario per eseguire efficacemente le Prestazioni.

Art. 5 Conclusioni delle Prestazioni

TRIGO renderà conto dello stato di avanzamento del lavoro di smistamento, indicando ad esempio la durata, la quantità, il numero e il tipo di difetti. Alla conclusione delle Prestazioni, TRIGO può inviare una relazione conclusiva della Missione.

In caso di qualsiasi reclamo e/o contestazione relativa alle Prestazioni, il Cliente dovrà inviare una comunicazione scritta tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a TRIGO non oltre cinque (5) Giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione conclusiva della Missione cui il reclamo e/o la contestazione si riferisce o dalla data della scoperta del difetto se non è stata emessa una relazione. In assenza di contestazione scritta da parte del Cliente nei termini suindicati, le Prestazioni saranno considerate accettate dal Cliente che rinuncia a qualsiasi reclamo al riguardo. Il Cliente non ha il diritto di invocare un reclamo e/o una contestazione per rifiutare o ritardare il pagamento delle Prestazioni.

Art. 6 Prezzo e condizioni di pagamento

6.1 Prezzo

Il prezzo delle Prestazioni è dettagliato nell'Ordine di Missione, nel Preventivo, nella Proposta Tecnica e Commerciale o in un ordine debitamente firmato dal Cliente. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

TRIGO ha diritto a un indennizzo per ogni tempo di attesa (ad es. nel caso in cui i pezzi da smistare non siano tempestivamente presenti nel luogo di esecuzione delle Prestazioni) e/o in caso di quantità smistata superiore (ad es. i pezzi da smistare superano il numero previsto). I prezzi delle Prestazioni sono indicati al netto dell'IVA (e di qualsiasi altra tassa o ritenuta sulla fornitura di beni o servizi) che sarà pagata dal Cliente secondo l'aliquota e con le modalità richieste dalla Legge applicabile.

6.2 Pagamento

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario (assegni, tratte e pagherò cambiari non sono accettati, salvo esplicita autorizzazione scritta di TRIGO). Le coordinate bancarie di TRIGO sono indicate sulle fatture.

Eventuali contestazioni in ordine all'oggetto o all'importo delle fatture devono essere effettuate a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici (15) giorni dall'emissione della fattura.

Se il Cliente richiede un numero di ordine d'acquisto sulla fattura, il Cliente dovrà fornirlo entro cinque (5) Giorni lavorativi dalla ricezione del primo rendiconto. Se il Cliente non fornisce un numero di ordine d'acquisto, TRIGO ha il diritto di fatturare il Cliente senza indicare il numero di ordine d'acquisto. Inoltre, se il Cliente non fornisce tempestivamente il numero di ordine d'acquisto, TRIGO avrà il diritto di addebitare al Cliente una penale fissa del 3% dell'importo delle fatture per ogni settimana di ritardo.

6.3 Ritardi di pagamento – Legge applicabile e Foro competente in caso di recupero giudiziale dei crediti

In caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità sopra indicati, TRIGO ha il diritto di addebitare al Cliente, senza messa in mora né formalità preliminare:

- degli interessi di mora calcolati con l'aliquota del 10% (dieci per cento) annui sull'importo dovuto, dalla data di scadenza della fattura fino al saldo, conteggiando il periodo sia prima che dopo un eventuale provvedimento giudiziario, oltre a
- un risarcimento forfettario del 10% (dieci per cento) dell'importo dovuto, comprensivo dell'indennizzo forfettario previsto dalla Legge Belga sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali del 2 agosto 2002, oltre a
- il rimborso forfettario delle spese legali sostenute da TRIGO per il recupero delle somme dovute, in misura pari all'importo massimo dell'indennità di contenzioso applicabile dal Regio Decreto Belga del 9 novembre 2007.

In caso di controversia relativa al pagamento delle fatture emesse da TRIGO, la Legge applicabile e il Foro competente sono determinati come segue:

- le Parti scelgono espressamente di applicare la **Legge Belga** alla materia del pagamento e del recupero degli importi dovuti a TRIGO;
- in caso di controversia sul pagamento degli importi dovuti a TRIGO sarà esclusivamente competente il **Tribunale Commerciale di Bruxelles in Belgio**, ad esclusione di tutti gli altri Fori.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità di TRIGO e delle sue Società Affiliate è limitata ai soli danni diretti, debitamente comprovati, derivanti da inadempimenti contrattuali e risarciti dalla sua assicurazione.

Salvo deroga convenuta per iscritto dalle Parti, TRIGO non può essere ritenuta responsabile in assenza di Marcatura dell'Unità sui pezzi oggetto delle Prestazioni.

TRIGO non sarà ritenuta responsabile nei confronti del Cliente in caso di danno derivante da (i) Causa di Forza Maggiore, (ii) danni indiretti, accessori o punitivi, quali le perdite finanziarie, il mancato

guadagno, la perdita di fatturato, la perdita di ricavi, la perdita di contratti o di clienti, (iii) richieste da terze parti.

In ogni caso la responsabilità di TRIGO è limitata a un importo forfettario massimo pari al 10% (dieci per cento) del fatturato realizzato da TRIGO con il Cliente nell'anno di conclusione delle Prestazioni. Tale limite non è applicabile in caso di danni per morte o lesioni personali.

Art. 8 Assicurazione

TRIGO si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni causati al Cliente, in particolare a causa della presenza del personale di TRIGO nei locali del Cliente / Azienda Ospitante per l'esecuzione delle Prestazioni, entro i massimali menzionati nel suo certificato assicurativo.

Il Cliente rinuncia, personalmente e per conto dei suoi assicuratori, a qualsiasi diritto e/o rivalsa contro gli assicuratori di TRIGO, nonché contro i subappaltatori o fornitori di TRIGO, ai fini del risarcimento dei danni causati da TRIGO, dai suoi subappaltatori o fornitori, oltre i limiti e le esclusioni previste nelle presenti CGV.

Art. 9 Riservatezza

9.1 Divieto di divulgazione

Le Parti concordano di mantenere strettamente confidenziali, di non pubblicare, di non divulgare a terzi e di non utilizzare per scopi personali e/o per scopi diversi da quelli delle Prestazioni, qualsiasi informazione scambiata o appresa in occasione del presente contratto (di seguito "Informazioni Riservate"). Le Parti concordano di proteggere e trattare le Informazioni Riservate con la massima diligenza e, in particolare, di implementare tutte le precauzioni appropriate per garantire la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Le Parti dichiarano di aver preso - o si impegnano a prendere - tutte le misure necessarie con tutte le persone che possono avere accesso alle Informazioni Riservate, al fine di consentire il rispetto del presente obbligo.

9.2 Deroghe

L'obbligo di mantenere la riservatezza non si applica all'informazione:

- che è di dominio pubblico quando viene portata all'attenzione del destinatario;
- che diventa di dominio pubblico successivamente, a condizione che il destinatario non l'abbia resa di dominio pubblico a causa di una violazione del suo obbligo di riservatezza ai sensi delle presenti CGV;
- la cui divulgazione è stata espressamente autorizzata dal suo proprietario;
- già nota al destinatario prima della sua trasmissione, a condizione che il destinatario lo possa dimostrare con documenti scritti;
- comunicata al destinatario da una terza parte che la detiene legalmente e senza obbligo di riservatezza;
- che, in base a un obbligo legale, un ordine amministrativo o giudiziario, il destinatario deve comunicare a una terza parte.

9.3 Durata dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza decorre dalla sottoscrizione della documentazione contrattuale e rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni dopo la conclusione, per qualsiasi motivo, delle Prestazioni.

9.4 Azione in caso di divulgazione

Nel caso in cui il destinatario sospetti o abbia conoscenza della divulgazione di Informazioni Riservate, il medesimo deve adottare tutte le misure necessarie per limitare le conseguenze di tale divulgazione e informare immediatamente l'altra Parte della violazione della riservatezza e delle misure adottate affinché l'altra Parte possa assumere i provvedimenti necessari per tutelare i propri interessi.

Art. 10 Dati

10.1 Condivisione dei dati

Esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle Prestazioni, TRIGO può dare accesso a dei dati e informazioni del Cliente al Cliente Finale e/o all'Azienda Ospitante e/o a una terza parte, su istruzione del Cliente o quando ciò deriva implicitamente dalle circostanze, dagli usi commerciali, dalle consuetudini o dalla prassi. IL CLIENTE AUTORIZZA ESPRESSAMENTE E IRREVOCABILMENTE TRIGO A TRASMETTERE I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, IN PARTICOLARE TRAMITE IL PORTALE DI TRIGO. Le Parti concordano e riconoscono che TRIGO è espressamente autorizzata a raccogliere, analizzare e archiviare i dati relativi alle Prestazioni (ad es. il numero dei difetti identificati, analizzati, smistati ecc... e comunicati al Cliente tramite i report). Tali dati possono essere soggetti a statistiche e analisi.

10.2 Dati Personali

Ai fini dell'esecuzione del contratto, TRIGO può trattare i dati personali dei dipendenti, dirigenti, procuratori, agenti o subappaltatori del Cliente (di seguito "Dati Personali"), in conformità con il GDPR e qualsiasi altra legge e regolamento applicabile.

TRIGO può utilizzare i Dati Personali per informare il Cliente dell'esecuzione delle Prestazioni, così come per inviare report e sondaggi di soddisfazione.

TRIGO può anche utilizzare i Dati Personali per scopi di marketing e quindi inviare al Cliente newsletter trimestrali, newsletter ad-hoc, informare il Cliente su nuovi prodotti e/o servizi di TRIGO, a condizione che il Cliente scelga o abbia precedentemente scelto di riceverli tramite il Portale Cliente o il sito internet di TRIGO.

TRIGO non condividerà i Dati Personali con terze parti senza l'espressa autorizzazione preventiva degli interessati.

Qualora una persona interessata desideri i) ricevere, in un formato comunemente usato e leggibile con mezzi informatici, una copia dei Dati Personali che la riguardano detenuti da TRIGO, ii) accedere ai propri Dati Personali, iii) correggere i propri Dati Personali, giustificando l'esattezza della correzione richiesta, iv) chiedere la cancellazione dei suoi Dati Personali in tempi brevi e v) opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali, una richiesta può essere fatta per iscritto a TRIGO all'indirizzo privacy@trigo-group.com.

I Dati Personali raccolti sono conservati per la stessa durata del contratto e sono poi archiviati o cancellati.

Art. 11 Proprietà intellettuale

11.1 Diritti preesistenti

Ciascuna Parte conserva la piena proprietà delle proprie conoscenze, cioè tutti gli elementi di know-how, informazioni (processi, conoscenze, metodi, algoritmi, specifiche tecniche, dati o altro), software, diritti di proprietà intellettuale e titoli che detiene o controlla prima della sottoscrizione della

documentazione contrattuale con il Cliente o ottenuti, creati o sviluppati indipendentemente dall'esecuzione delle Prestazioni (di seguito "Conoscenze Proprie").

La comunicazione e/o la messa a disposizione delle Conoscenze Proprie non deve in alcun modo essere interpretata come la concessione di un diritto diverso da quello espressamente indicato nella documentazione contrattuale o come una divulgazione ai sensi del diritto dei brevetti. Le informazioni e le conoscenze (inclusi i brevetti e il know-how) di proprietà di una Parte prima dell'emissione dell'ordine e/o di qualsiasi documentazione contrattuale o sviluppate indipendentemente dall'ordine, nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale, rimangono di proprietà di quella Parte.

Tuttavia, se una Parte ha bisogno di utilizzare tutto o parte delle Conoscenze Proprie dell'altra Parte per adempiere ai propri obblighi ai fini delle Prestazioni, l'altra Parte accetta di trasmettere e concedere all'altra Parte una licenza non esclusiva per utilizzare e sfruttare, esclusivamente ai fini delle Prestazioni, tutto o parte delle Conoscenze Proprie, tenendo conto della riservatezza e del diritto di terzi, per la durata dell'esecuzione delle Prestazioni. Tale diritto di utilizzare e sfruttare le Conoscenze Proprie è gratuito, non trasferibile (tranne che alle Società Affiliate e al Cliente) ed esclusivamente limitato all'esecuzione delle Prestazioni pertinenti.

11.2 Proprietà e sfruttamento dei risultati delle Prestazioni

Tutti i documenti di lavoro, gli appunti, le istruzioni di servizio, i report, i dati in formato leggibile con uno strumento e la documentazione predisposti o preparati da TRIGO in relazione alle Prestazioni rimangono di proprietà di TRIGO fino al completo pagamento delle Prestazioni. Qualsiasi relazione o materiale fornito al Cliente in adempimento del presente contratto è fornito solo per uso interno del Cliente e non può essere fornito o trasmesso al di fuori dell'organizzazione del Cliente senza il consenso di TRIGO, fino al completo pagamento delle Prestazioni.

A decorrere dal completo pagamento delle Prestazioni, il Cliente sarà pienamente proprietario dei risultati delle Prestazioni eseguite da TRIGO e dei relativi documenti (di seguito i "Risultati"). Se il Cliente non può essere proprietario dei Risultati, TRIGO assegnerà al Cliente diritti, titoli o partecipazione nei Risultati, inclusi i diritti economici come il diritto di sfruttamento, per tutta la durata della protezione del diritto di proprietà, senza limitazione geografica e con la facoltà di concedere licenze.

TRIGO è autorizzata a riutilizzare le conoscenze e il know-how acquisiti nell'esecuzione delle Prestazioni, nonché ogni report, documentazione, mappa, disegno, software e altre informazioni, in particolare le informazioni tecniche, su qualsiasi supporto, connessi alla fornitura delle Prestazioni. La concessione del presente diritto da parte del Cliente a TRIGO e/o a qualsiasi Società Affiliata di TRIGO di utilizzo non esclusivo e di modificare è gratuita, senza limitazione geografica ed è trasferibile.

Art. 12 Divieto di storno del personale

Le Parti si impegnano a non sottrarre e a non sostenere attività di sottrazione, per conto proprio o di terzi, del personale dell'altra Parte coinvolto nell'esecuzione delle Prestazioni. In particolare, le Parti si impegnano a non assumere direttamente, o tramite intermediari, alcun dipendente dell'altra Parte. Il presente obbligo si applica per tutta la durata delle Prestazioni e per una durata di ulteriori dodici (12) mesi dopo la cessazione delle Prestazioni. Le Parti si impegnano a risarcire ogni violazione del presente obbligo, inclusi ma senza limitarsi al presente elenco: la perdita di know-how, gli impegni già presi con il dipendente, i costi di selezione, di assunzione e di formazione. Il risarcimento dovuto dalla Parte inadempiente all'altra Parte sarà almeno pari a 45.000,00 € (Euro quarantacinquemila) per dipendente, oltre gli eventuali costi di sostituzione del dipendente stornato.

Art. 13 Cessazione

13.1 Sospensione

Se il prezzo delle Prestazioni non è pagato dal Cliente secondo i termini definiti nelle presenti CGV, TRIGO ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle Prestazioni senza preavviso.

13.2 Recesso da parte di ciascuna delle Parti

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto, senza preavviso né indennità, se l'altra Parte (i) è insolvente o in liquidazione giudiziale o sottoposta a una procedura concorsuale secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione competente (ii) è colpita da una Causa di Forza Maggiore per più di 30 (trenta) Giorni.

13.3 Recesso e risoluzione di diritto da parte di TRIGO

TRIGO può recedere dal presente contratto, senza preavviso né indennità, se il Cliente non paga il prezzo delle Prestazioni o appare chiaramente che il Cliente non lo pagherà.

In caso di inadempimento del Cliente a uno dei seguenti obblighi: art. 4.2 delle presenti CGV (i) obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie all'inizio delle Prestazioni, (ii) obbligo di dare accesso ai locali per l'esecuzione delle Prestazioni, (iii) obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro; art. 6 obbligo di pagare il prezzo; art. 9 divieto di divulgazione di Informazioni riservate; art. 12 storno di personale; protratto per oltre 15 (quindici) Giorni dopo la ricezione di una diffida ad adempiere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, TRIGO ha la facoltà di comunicare al Cliente la risoluzione con effetto immediato del contratto.

13.4 Risoluzione da parte del Cliente

Il Cliente può, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, risolvere il contratto con TRIGO e porre termine a tutte le Prestazioni o a una parte di esse, in caso di inadempimento grave di TRIGO ai suoi obblighi ai sensi delle presenti CGV se tale inadempimento non viene rettificato o sanato entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento di una diffida ad adempiere con la specifica dettagliata degli inadempimenti di TRIGO.

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa e motivo, di tutto o parte delle Prestazioni, il Cliente corrisponderà a TRIGO il prezzo per le Prestazioni completate alla data di cessazione del contratto.

Art. 14 Disposizioni varie

14.1 Codice etico

Le Parti si impegnano a rispettare il Codice etico di TRIGO disponibile su <https://www.trigo-group.com/en/general-terms-and-conditions>. Il Cliente si impegna a far rispettare il suddetto Codice etico dalle sue Società Affiliate, dai suoi dirigenti, dipendenti, rappresentanti, subappaltatori e agenti ("Rappresentanti del Cliente").

14.2 Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Le Parti si impegnano a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente.

Il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare a tutte le sue Società Affiliate, ai suoi dirigenti, dipendenti, rappresentanti, subappaltatori e agenti la legge applicabile in materia di prevenzione della corruzione. Il Cliente e i Rappresentanti del Cliente non dovranno, in particolare, promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, a un funzionario pubblico o a qualsiasi altra persona, per lui o per qualcun altro, alcun vantaggio indebito affinché tale persona, in violazione dei suoi doveri, compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Cliente dichiara di tenere una contabilità regolare in conformità con i principi contabili applicabili e di registrare tutti i flussi finanziari generati dal presente contratto.

Il Cliente autorizza TRIGO a condurre audit in qualsiasi momento per assicurarsi che il Cliente rispetti i suoi obblighi ai sensi del presente articolo. Il Cliente dovrà fornire a TRIGO o a qualsiasi prestatore di TRIGO, tutti i documenti e i dati necessari a preparare e condurre l'audit e a consentire loro l'accesso a qualsiasi sito del Cliente o delle sue Società Affiliate.

Se TRIGO ritiene che il Cliente non stia rispettando gli obblighi contenuti nella presente clausola, TRIGO può sospendere l'esecuzione del contratto fino a quando il Cliente non fornisca una prova ragionevole di non aver commesso o di non essere in procinto di commettere una violazione. TRIGO non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni o perdite causati al Cliente dalla sospensione del contratto.

Se il Cliente o i Rappresentanti del Cliente non rispettano le disposizioni del presente articolo, TRIGO ha la facoltà di risolvere il presente contratto ipso iure con effetto immediato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza pagare alcuna indennità e senza pregiudizio del risarcimento dei danni che TRIGO può richiedere in virtù della legge.

14.3 Subappalto

TRIGO è espressamente autorizzata a subappaltare, in qualsiasi momento, tutto o parte dei diritti e obblighi derivanti dalle Prestazioni a una Società Affiliata del Gruppo TRIGO o a uno dei suoi partner alle seguenti condizioni: (i) il subappaltatore incaricato da TRIGO possiede le necessarie competenze, qualifiche ed esperienza; (ii) il subappaltatore accetta di fornire le Prestazioni; (iii) il subappaltatore si impegna a rispettare le presenti CGV.

14.4 Divisibilità

Se una o più disposizioni delle presenti CGV vengono dichiarate nulle o non valide in applicazione di una legge, di un regolamento, di una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva, le restanti disposizioni delle CGV rimangono valide. Le disposizioni dichiarate nulle o inapplicabili saranno sostituite da disposizioni il più possibile equivalenti. Le Parti si impegnano, quindi, a sostituire, per quanto possibile, le disposizioni vietate, illegittime o inapplicabili con un'altra disposizione che abbia un effetto il più simile possibile della disposizione sostituita, ma che non sia vietata, illegittima o inapplicabile.

14.5 Modifica

Le presenti CGV non possono essere modificate se non mediante un accordo specifico per iscritto sottoscritto da rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.

14.6 Sopravvivenza

La scadenza o la cessazione delle presenti CGV o di qualsiasi Ordine di Missione non pregiudicherà i termini e le condizioni delle presenti CGV o Ordine di Missione, che per loro natura hanno effetto oltre tale scadenza o cessazione, quali l'Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 14 e Art. 15.

15. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti CGV sono disciplinate dalla legge italiana.

Fatto salvo l'art. 6, qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni Generali di vendita sarà della competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Torino, _____

TRIGO ITALIA S.R.L.

IL CLIENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano, le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole:

Art. 2 Disposizioni generali e gerarchia tra i documenti contrattuali (inapplicabilità delle condizioni generali del Cliente); Art. 3 Inizio della Missione (obbligo di pagamento delle Prestazioni anche in caso di responsabilità di un terzo per i difetti); Art. 4.1 Obblighi di TRIGO (obbligo di mezzi); Art. 4.2 Obblighi del Cliente e dell'Azienda Ospitante (rinuncia al reclamo); Art. 4.3 Inadempimento giustificato; Art. 5 Conclusione delle Prestazioni (rinuncia al reclamo); Art. 6.3 Ritardi di pagamento – Legge applicabile e Foro competente in caso di recupero giudiziale dei crediti; Art. 7 Responsabilità; Art. 8 Assicurazione; Art. 9 Riservatezza; Art. 10.1 Condivisione dei dati; Art. 11.2 Proprietà e sfruttamento del risultato delle Prestazioni; Art. 12 Divieto di storno del personale (e penale); 13.3 Recesso e risoluzione da parte di TRIGO; Art. 15 Legge applicabile e Foro competente.

Torino, _____

TRIGO ITALIA S.R.L.

IL CLIENTE